

Tra le ipotesi anche l'acquisto di Btp decennali al 2,5-3% con i capitali anonimi scudati

Oggi la verità su Ici e pensioni

Attesi gli emendamenti del governo. Previsti altri scioperi

DI FRANCO ADRIANO

Oggi si saprà quanto il governo sarà stato disponibile a recepire della protesta. Il giorno dopo lo sciopero generale, che ha sancito l'unità sindacale contro il governo Monti (anche per le prossime azioni di protesta) vengono depositati in commissione le modifiche su Ici, pensioni, scudo fiscale. In attesa del via libera per l'Aula della manovra, da parte delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il presidente del consiglio e ministro dell'economia, **Mario Monti**, parteciperà ai lavori delle commissioni nel primo pomeriggio. Saranno i relatori a depositare gli emendamenti con le novità attese su Imu, pensioni, province e tagli agli stipendi dei parlamentari. Tra le ipotesi circolate anche il possibile scambio sullo *Scudo* tra il mantenimento della garanzia dell'anonimato e l'acquisto di Btp decennali ad un tasso del 2,5-3 per cento, fino all'intero ammontare del capitale scuda-

to. Lo ha riferito il presidente della commissione Bilancio di Montecitorio, il leghista **Giancarlo Giorgetti** illustrando il nuovo calendario dei lavori che prevede l'approdo in aula del testo per domattina. Il segretario del Pd, **Pier Luigi Bersani**, ci spera: «Introdurre elementi di gradualità nella riforma delle pensioni; compiere uno sforzo ulteriore contro l'evasione fiscale, abbassando anche il tetto per i pagamenti in contanti; fare chiarezza tra immobili di culto e commerciali appartenenti alla chiesa e su questi ultimi imporre il pagamento dell'Ici». Voterà comunque la manovra.

La stagione degli scioperi è soltanto all'inizio

Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, è stata chiara: «Non è detto che sia finita e che lo sciopero di oggi sia l'unico». E da oggi «bisogna ricominciare a costruire un cammino unitario con gli altri sindacati». Ma come è riuscito, Monti, nel miracolo di rimettere tutti insieme i sindacati?

«Pagano molto di più i redditi medio bassi e individuali. Pagano quelli che denunciano tutto e non chi ha di più». Il sostegno più convinto è quello di **Tonino Di Pietro**: «Uno sciopero sacrosanto», ha gridato, «così pagheranno i pensionati, ma non l'ex presidente del consiglio, e nemmeno gli evasori fiscali che, a forza di non essere mai puniti, hanno quadruplicato in trent'anni i loro furti». Senza correzioni da parte dell'Idv sarà un no definitivo alla manovra in parlamento, anche se ci sarà la fiducia. E la Lega si sentirà meno sola all'opposizione. Sul fronte opposto i più convinti sul sì alla manovra restano i centristi: il segretario Udc **Lorenzo Cesa** dà per scontato il voto di fiducia.

C'è un clima avvelenato

Il ministro della Giustizia, **Paola Severino** e il sindaco di Roma, **Gianni Alemanno** hanno ricevuto dei proiettili in busta chiusa rivendicati da sedicenti nuove Br. Solidarietà.

—© Riproduzione riservata—



A rischio mutui e prestiti Inpdap

Vatti a fidare dei tecnici. Prescindendo dai (molto dubbi) risparmi che ciò comporta per la spesa previdenziale (per lo meno nel breve periodo), l'immediata soppressione dell'Inpdap (ente di previdenza dei pubblici dipendenti), per decreto legge, rischia di bloccare i prestiti e i mutui che lo stesso ente garantisce ai propri iscritti e pensionati, i quali per queste prestazioni versano uno 0,35% del loro stipendio (0,15% della pensione). Il testo definitivo della manovra Monti prevede (art. 21, comma 1, del dl 201/2011) la «soppressione», a partire dal 6 dicembre, dell'Inpdap e dell'Enpals, devolvendone le relative funzioni all'Inps. Il comma 2 aggiunge che con decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli enti e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sono trasferite all'Inps. La stessa disposizione (comma 4) precisa inoltre che gli organi dei suddetti enti soppressi non cessano, dovendo continuare ad espletare le proprie funzioni fino alla data di adozione dei decreti ministeriali di cui sopra. Il combinato disposto dei commi 1 e 4 rende estremamente difficile coordinare i conseguenti assetti istituzionali con il principio giuridico della rappresentanza organica. In base al suddetto principio, infatti, soggetto giuridico di riferimento e proprio rappresentante esterno *simul stabunt vel simul cadent*. Tale considerazione mette in evidenza come, allo stato, la struttura prescrittiva dell'art. 21 si presenti come un Giano bifronte. Infatti, sono almeno due le interpretazioni giuridiche legittimamente proponibili per recuperare senso organico al suddetto disposto:

a) il termine «soppressione» è utilizzato dal legislatore in senso improprio, in quanto la «sopravvivenza» degli organi impedisce di considerare soppresso l'ente, stante la necessaria immedesimazione discendente dai principi generali sopra illustrati;

b) il termine «soppressione» è stato utiliz-

zato correttamente, con la conseguenza che gli organi degli enti soppressi sopravvivono a essi, come normativamente previsto, in quanto il rapporto di immedesimazione organica si è automaticamente traslato nel nuovo plesso amministrativo. Accedendo alla soluzione sub a), si dovrebbe concludere che il dies a quo della soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals non può che coincidere con quello di cui al comma 4 dell'art. 21. Accedendo invece alla soluzione sub b), si dovrebbe concludere che, fino al termine di cui al suddetto comma 4, gli organi Inpdap e Enpals operano con pari dignità degli organi dell'Inps, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Sostanzialmente, quindi, in entrambi i casi gli organi degli enti soppressi conservano competenza funzionale. Alcune considerazioni concernenti l'organo di indirizzo politico e vigilanza dell'Inpdap, tenuto conto del ruolo sensibile che è chiamato a svolgere rispetto agli interessi sociali di oltre sei milioni di persone (tra iscritti e pensionati), cui va aggiunto il non trascurabile indotto familiare (si pensi ai prestiti e ai mutui), specie nell'attuale momento di straordinaria crisi economico-finanziaria. Non c'è dubbio che non vi è alcun dato prescrittivo idoneo, al momento, a limitare le funzioni conferite dal legislatore ai Civ (dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479/1994). Né potrebbe opinarsi che l'espressione «approvazione dei bilanci di chiusura» possa, di per sé, essere idonea a far venir meno la cogente portata normativa di cui al citato art. 3. Tutto ciò premesso, è evidente che il Civ dell'Inpdap conserva piena legittimazione anche per quanto concerne l'adozione delle linee di indirizzo/priorità strategiche 2013, da emanarsi nel primo trimestre del 2012, sia perché i termini di cui al comma 4 dell'art. 21 lo consentono ampiamente, sia perché altrimenti si lascerebbe il settore del welfare dei dipendenti pubblici privo di programmazione, non essendo immaginabile che le relative funzioni possano essere svolte dal Civ dell'Inps.

Gigi Leonardi

© Riproduzione riservata



PARLA L'ATTUARIO

Gelera: inapplicabile la norma sulle Casse

La cura del governo Monti per mettere le pensioni dei professionisti al sicuro per i prossimi 50 anni è tecnicamente inapplicabile. Primo, perché i tre mesi (entro il 31/03/2012) che le casse di previdenza hanno a disposizione per dimostrare la sostenibilità chiesta dal dl 201/2011 sono troppo pochi. Secondo, perché un eventuale passaggio pro quota al metodo di calcolo contributivo risolverebbe i problemi solo in parte e comunque non quelli relativi al debito latente maturato nei decenni passati. In attesa di sapere se la Manovra, che domani approderà in aula, sarà corretta nella parte che riguarda la previdenza dei professionisti, Micaela Gelera, coordinatrice della Commissione pensioni dell'ordine degli attuari, spiega a ItaliaOggi i limiti della norma.

Domanda. A livello attuariale è fondata la richiesta alle casse di dimostrare una sostenibilità cinquantennale?

Risposta. Ritengo necessario premettere che letteralmente la norma com'è scritta parla di bilanci tecnici riferiti a 50 anni e non di equilibrio tra contributi e prestazioni riferito a 50 anni. Ciò detto, qualora l'intento della Manovra fosse quello di allungare il periodo di stabilità a 50 anni, il limite del 31/3/2012 è senz'altro insufficiente. Inoltre nel panorama delle Casse di vecchia generazione, in considerazione delle norme vigenti, si sta lavorando da tempo per raggiungere la stabilità del saldo corrente a trenta anni, con misure volte a ripristinare un maggiore equilibrio tra contributi e prestazioni (in parecchi casi il sistema contributivo è già stato introdotto pro-quota), innalzare l'età pensionabile e ridurre la rivalutazione delle pensioni. Per rispondere alla domanda, una previsione attuariale a 50 anni rappresenta comunque un orizzonte così lontano a livello attuariale da perdere significato.

D. Tre mesi in più a disposizione (quindi al 30/06/2012, come richiesto da un emendamento presentato alla manovra), secondo lei, sarebbero sufficienti per fare le riforme?

R. Le Casse privatizzate nel 1994 stanno lavorando da tempo per una stabilità del saldo corrente (differenza tra entrate e uscite complessive) a 30 anni, su questo arco temporale sarebbero in grado di presentare i correttivi nei termini indicati. Diverso è il discorso nel caso in cui l'orizzonte temporale per la stabilità fosse spostato a 50 anni. In questo caso, sul saldo previdenziale bisognerebbe cominciare a lavorare immediatamente tenuto conto dei passaggi obbligati tra i diversi organi delle casse per l'approvazione delle modifiche agli statuti e ai regolamenti.

D. Secondo lei, basterà dimostrare la volontà di fare le riforme, con la presentazione di un piano che al 31/03/2012 dovrà ancora essere sottoposto al vaglio dei delegati, per scampare al passaggio pro rata al metodo contributivo (per chi oggi applica il più generoso sistema retributivo) e al contributo di solidarietà?

R. La volontà, se non è supportata dai numeri, potrebbe essere insufficiente. E comunque le due misure correttive potrebbero non essere sufficienti. Ritengo che per alcune Casse andrebbero inserite pro-quota delle misure più restrittive rispetto a un sistema contributivo. Per ripristinare un maggiore equilibrio tra generazioni bisognerebbe dare "meno" per le anzianità maturande a chi ha avuto di "più" sulle anzianità maturate. Importante invece, sempre nell'ottica dell'equità, il contributo di solidarietà sui pensionati.

D. Il comparto delle gestioni autonome lamenta anche la vo-

lontà del governo di voler mettere le mani sui loro patrimoni attraverso la creazione di una superInps per i professionisti con conseguente ritorno nell'alveo pubblico al 100%. Che ne pensa?

R. Mi auguro che alle casse sia data ancora una volta la possibilità di esercitare la loro autonomia di soggetti privati e vigilati. Come cittadino, mi auguro che il passaggio a un SuperInps non avvenga, perché, pur creando "cassa" nell'immediato, i debiti latenti ricadrebbero come in passato sulla fiscalità di tutti.

di Ignazio Marino

© Riproduzione riservata



Micaela Gelera

Sale la tensione tra il personale della scuola per le nuove scadenze della riforma Fornero

Fino al 2015 pensioni in anticipo

Possibile per le donne con 57 anni di età e 35 di contributi

DI NICOLA MONDELLI

Apochi giorni dalla fatidica data del 31 dicembre 2011, assunta dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 quale spartiacque tra vecchia e nuova normativa sui trattamenti pensionistici, aumenta la tensione tra il personale della scuola e soprattutto tra quello femminile che ne costituisce la stragrande maggioranza. È quindi opportuno fare il punto della situazione con riferimento, appunto, alla data del 31 dicembre 2011 e alle sue implicazioni per quando riguarda le nuove scadenze imposte dalla riforma previdenziale messa a punto dal ministro del lavoro, Elsa Fornero. Il comma 3 dell'art. 24 del decreto legge, attualmente all'esame del Parlamento, dispone che il personale della scuola che entro la predetta data potrà fare valere i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima del 6 dicembre 2011 mantiene il diritto di accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa e può chiedere all'Inpdap la certificazione di tale diritto.

I requisiti in scadenza

I requisiti richiesti da tale

normativa sono principalmente i seguenti: pensione di vecchiaia: 65 anni di età unitamente ad un minimo di 20 anni di contribuzione; 61 anni e un minimo di 20 di contribuzione per le donne; pensione di anzianità: «poter fare valere, sia dagli uomini che dalle donne, la quota 96» se costituita da un minimo di 60 anni e 36 di contribuzione oppure da 61 anni e 35 di contribuzione.

Via d'uscita per le donne

Il comma 14 del citato art. 24 consente alle donne, a fronte di una riduzione del trattamento pensionistico, di accedere alla pensione di anzianità se al 31 dicembre potranno fare valere 57 anni di età e 35 di contribuzione. Recita infatti tale articolo che continua ad applicarsi quanto dispone l'art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e cioè che in via sperimentale, appunto fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta alle

donna la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza dei requisiti suddetti, ma a condizione che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, sistema che, come è noto, è penalizzato e riservato a quello retributivo.

Effetti della data

Il personale della scuola docente ed Ata che alla data del 31 dicembre 2011 possiede i requisiti sopra elencati potrà chiedere di cessare dal servizio e di accedere alla pensione sia con effetto dal 1° settembre 2012 che con effetto dal 1° settembre degli anni successivi fino al compimento del 65° anno di età e senza il differimento di 12 mesi ai fini del trattamento pensionistico.

Nei confronti del personale trova infatti applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 21 dell'art. 1 del decreto legge 138/2011 che recita testualmente: resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma per i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Ne consegue, pertanto, che, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio avrà effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico con decorrenza dalla stessa del relativo trattamento economico e non dall'inizio dell'anno scolastico successivo (12 mesi). La pensione sarà calcolata, per il personale che poteva fare valere alla

data del 31 dicembre 1995 non meno di 18 anni di servizio e/o di contribuzione, con il sistema retributivo per i servizi prestati fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo per i servizi successivi.

La buonuscita

Nei confronti del predetto personale la liquidazione del trattamento di fine servizio (buonuscita) sarà disposta entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio se tale cessazione avviene per inabilità. Decesso, limiti di età (65) o di servizio (40 anni); non prima di sei mesi e non oltre i tre mesi successivi alla data di cessazione dal servizio in tutti gli altri casi.

Inpdap all'Inps

Il decreto prevede l'accorpamento dell'Inpdap all'Inps, nulla dovrebbe però cambiare per quanto riguarda le prestazioni dei dipendenti pubblici.

© Riproduzione riservata



Elsa Fornero

Supplemento a cura di **ALESSANDRA RICCIARDI** aricciardi@class.it

